

STATUTO



INDICE

STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO I : L'ASSOCIAZIONE	
Art. 1 - Costituzione dell'Associazione	
TITOLO II : GLI ASSOCIATI	
Art. 3 - Requisiti di ammissione	
Art. 5 - Durata e cessazione del rapporto associativo	
Art. 6 - Diritti dei soci	
Art. 7 - Doveri dei soci	
Art. 8 - Sanzioni	8
TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
Art. 9 - Organi dell'Associazione	
Art. 10 - Assemblea Generale	9
Art. 11 - Convocazione Costituzione Svolgimento dell'Assemblea Generale	
Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale	
Art. 13 - Giunta Art. 14 - Convocazione e costituzione della Giunta	
Art. 15 - Attribuzioni della Giunta	
Art. 16 - Consiglio Direttivo	
Art. 17 - Convocazione e Costituzione del Consiglio Direttivo	
Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	
Art. 19 - Presidente	
Art. 20 - Elezione dei Presidente	
Art. 22 - Vice Presidenti	
Art. 23 - Il Collegio dei Revisori contabili	
Art. 24 - Probiviri	
Art. 25 - Norme comuni agli Organi collegiali	15
TITOLO IV: ARTICOLAZIONI INTERNE	
Art. 26 - Gruppi di imprese	16
Art. 27 - Piccola Impresa	
Art. 28 - Giovani Imprenditori	17
TITOLO V: NORME GENERALI	
Art. 29 - Cariche associative	
Art. 30 - Direzione	
Art. 31 - Quote sociali	
Art. 32 - Fondo comune	
Art. 33 - Amministrazione del fondo comune	
Art. 35 - Regolamenti	
Art. 36 - Associazioni collegate	
Art. 37 - Modificazioni statutarie	
Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione	
Norme transitorie	21
CODICE ETICO DI CONFINDUSTRIA	23
CARTA DEI VALORI DI CONFINDUSTRIA	27

TITOLO I: L'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione dell'Associazione

[1] E' costituita l'ALI-Associazione Industriale Alto Milanese, già Associazione Legnanese dell'Industria, in breve Confindustria Alto Milanese. tra le imprese con i requisiti successivamente indicati all'art. 3 ed ubicate nei seguenti Comuni: Legnano, Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, Robecchetto, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese.

- [2] L'Associazione:
- a) ha durata illimitata;
- b) ha sede legale ed operativa in Legnano;
- c) persegue esclusivamente le finalità di cui al successivo art. 2, non ha natura commerciale ed è senza scopo di lucro;
- d) è indipendente ed apartitica;
- e) aderisce a Confindustria, di cui adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo il ruolo di componente territoriale del Sistema di rappresentanza delle imprese italiane, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa;
- f) acquisisce, in dipendenza di quanto previsto al punto precedente, i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci;
- g) adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.
- [3] L'Assemblea Generale, su proposta della Giunta, potrà deliberare eventuali aggiunte o varianti all'elenco dei Comuni di cui sopra al primo comma, nel rispetto delle competenze territoriali definite secondo la normativa statutaria di Confindustria e delle caratteristiche della rappresentanza istituzionale dell'Associazione.
- [4] La Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà deliberare la costituzione di delegazioni, uffici o sedi esterne.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

- [1] L'Associazione ha lo scopo di favorire, nel rispetto dei ruoli organizzativi del Sistema confederale, la crescita delle imprese nel territorio, sostenendone la capacità competitiva sui mercati interni ed internazionali.
- [2] In particolare l'Associazione si propone di:
- a) promuovere piena coscienza dei valori propri dell'imprenditorialità, nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) promuovere la maggiore solidarietà e collaborazione tra le imprese associate;
- c) contribuire allo sviluppo del territorio, delle infrastrutture, dei servizi necessari al sistema delle imprese, anche al fine di favorire l'insediamento di nuove iniziative economiche e produttive;
- d) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, e tutelare le imprese associate nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali, anche a livello comunitario ed internazionale:
- e) intervenire nelle fasi di elaborazione di normative aventi rilevanza per le imprese, disciplinare i rapporti di lavoro stipulando contratti e accordi collettivi, trattare controversie collettive ed individuali di lavoro;
- f) assistere le imprese associate in tutte le aree di attività che direttamente o indirettamente le riguardano, promuovendo i servizi, gli accordi di collaborazione, gli studi, tutte le iniziative necessarie, anche a livello di distretti industriali;
- g) svolgere all'occorrenza opera di conciliazione fra le diverse categorie imprenditoriali e fra le imprese associate, promuovendo amichevoli intese ed arbitrati;
- h) designare e nominare componenti in tutti gli organismi pubblici e privati in cui sia prevista la rappresentanza dell'Associazione;

- i) promuovere e/o partecipare a federazioni, enti, istituzioni, fondazioni, consorzi, società ed organismi previsti e regolati dalla vigente legislazione;
- j) promuovere e/o partecipare ad attività anche di natura imprenditoriale, ma al solo fine di una migliore realizzazione degli scopi associativi;
- k) svolgere tutti i compiti particolari che fossero deliberati di volta in volta dall'Assemblea Generale, per il migliore perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO II: GLI ASSOCIATI

Art. 3 - Requisiti di ammissione

- [1] Possono aderire all'Associazione come soci effettivi:
- a) le imprese produttrici di beni e/o servizi, con un'organizzazione di tipo industriale, anche a prevalente partecipazione pubblica ma che si riconoscano nei valori del mercato e della concorrenza, con sede legale o stabilimenti, cantieri e/o attività sussidiarie di filiale e deposito in uno dei comuni indicati al primo comma dell'art. 1;
- b) le imprese produttrici di beni e/o servizi che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi costituiti dalle imprese di cui al punto precedente nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria;
- d) è peraltro facoltà del Consiglio Direttivo ammettere a partecipare all'Associazione, in qualità di:
 - 1. soci effettivi: altre categorie di imprese o altri diversi soggetti svolgenti attività di terziario e di servizi;
 - soci aggregati: altre categorie di imprese o altri diversi soggetti svolgenti attività commerciali
 - purché entrambi legati all'economia del territorio di cui all'art. 1) del presente Statuto e comunque nelle tipologie e con i limiti previsti dallo Statuto di Confindustria. Ciò a condizione che non ne risulti snaturata la fisionomia dell'Associazione quale rappresentante dell'imprenditoria di cui alla lettera a).
- [2] Possono altresì aderire all'Associazione, come soci aggregati, realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata, nel rispetto della qualificazione rappresentativa dell'Associazione e del regolamento confederale in materia.
- [3] I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale.

Art. 4 - Procedura di adesione

- [1] La domanda di adesione all'Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve contenere l'espressa accettazione:
- a) delle norme del presente Statuto, del Codice Etico confederale e della Carta dei Valori associativi;
- b) dell'impegno all'osservanza scrupolosa della disciplina sociale, delle deliberazioni assunte dagli organi associativi, degli obblighi comunque derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale:
- c) dell'impegno al pagamento dei contributi stabiliti a norma dell'art. 31.
- [2] Nella domanda di adesione devono inoltre essere indicate:
- a) le generalità del legale rappresentante dell'impresa;
- b) la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione delle unità produttive, il numero dei dipendenti nonché tutte le ulteriori indicazioni richieste.
- [3] Sulla domanda decide il Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Presidente del Gruppo interessato, ove costituito.
- [4] In caso di decisione negativa è possibile ricorrere al Collegio Speciale dei Probiviri, i quali

si pronunceranno in modo definitivo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo.

[5] Tutti i soci sono iscritti nel Registro Imprese dell'Associazione ed in quello analogo tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza delle imprese al Sistema.

Art. 5 - Durata e cessazione del rapporto associativo

- [1] L'adesione decorre ad ogni effetto dal primo giorno del mese in cui è stata accolta la domanda ed è impegnativa fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
- [2] Essa s'intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora l'associato non presenti formale atto di recesso con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui sopra o successivamente del biennio in corso.
- [3] Il recesso ha effetto dalla scadenza del biennio in corso se presentato nel rispetto del termine di cui al precedente comma o per dissenso da modifiche statutarie ai sensi dell'art. 37, u.c.; negli altri casi ha effetto dalla scadenza del biennio successivo.
- [4] In caso di recesso l'associato può richiedere, con atto scritto idoneamente motivato, che il rapporto in essere venga a cessare con effetto immediato; sono comunque fatti salvi:
- a) gli obblighi contributivi, che permangono fino alla naturale scadenza;
- b) tutti gli obblighi, anche di natura non economica, assunti in precedenza dal recedente per effetto della partecipazione ad iniziative promosse dall'Associazione o da strutture ad essa collegate.
- [5] La qualità di socio si perde inoltre:
- a) per il venire meno, accertato dal Consiglio Direttivo, dei requisiti richiesti per l'ammissione, ovvero per cessazione dell'attività aziendale o fallimento dal momento della ricezione da parte dell'Associazione di idonea notificazione, con permanenza degli obblighi contributivi fino al termine dell'esercizio sociale in corso;
- b) per espulsione, come previsto al successivo art. 8, dalla data della delibera di Giunta, con permanenza degli obblighi contributivi fino al termine del biennio in corso.
- [6] Con la risoluzione del rapporto associativo i rappresentanti dell'impresa perdono automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna e la titolarità delle cariche sociali nell'ambito dell'Associazione e del Sistema confederale.

Art. 6 - Diritti dei soci

- [1] I soci effettivi hanno diritto di partecipare all'attività associativa, di concorrere all'accesso tramite i propri rappresentanti alle cariche associative, di avvalersi di tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.
- [2] A tali fini le imprese associate sono rappresentate dal Titolare, dal Legale Rappresentante, dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, dal Direttore generale o, su delega, da componenti il Consiglio di amministrazione e da collaboratori con funzioni direttive che abbiano una significativa responsabilità aziendale.
- [3] Per i soci aggregati rimangono escluse tutte le prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta da parte dell'Associazione, mentre il diritto di elettorato passivo è limitato alla Giunta ed ai Gruppi.
- [4] Ciascun socio, effettivo ed aggregato, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione all'Associazione ed al Sistema confederale nonché ad utilizzare il logo confederale, nei limiti previsti dal regolamento confederale.
- [5] L'esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente ai soci in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto.

Art. 7 - Doveri dei soci

[1] L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare scrupolosamente e lealmente il presente Statuto, i Regolamenti ed in generale le disposizioni attuative dello stesso, nonché il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori associativi.

- [2] L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
- [3] Le imprese associate hanno altresì l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al Sistema confederale.
- [4] In particolare devono:
- a) partecipare attivamente alla vita associativa;
- b) osservare tutte le disposizioni adottate dall'Associazione nell'ambito delle proprie competenze statutarie;
- c) osservare contratti, regolamentazioni collettive di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del Sistema confederale, sempre che detti contratti, regolamentazioni e accordi siano stati approvati dagli Organi dell'Associazione in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
- d) non essere contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per analoghi scopi;
- e) fornire all'Associazione le informazioni, i dati, i documenti necessari all'aggiornamento del Registro delle imprese o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- f) corrispondere i contributi associativi dovuti, con le modalità e nei termini fissati dall'Associazione

Art. 8 - Sanzioni

- [1] Nei confronti delle imprese associate, che si rendessero inadempienti o tenessero comportamenti comunque in contrasto con le norme del presente Statuto, possono essere adottate le seguenti sanzioni:
- a) censura scritta e motivata dal Presidente dell'Associazione;
- b) sospensione del diritto di elettorato attivo e passivo;
- c) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche all'interno dell'Associazione o incarichi in sedi di rappresentanza esterna;
- d) sospensione per un massimo di sei mesi dei servizi associativi;
- e) espulsione dall'Associazione dovuta anche a grave morosità o a comportamenti non conformi al presente Statuto e al Codice etico.
- [2] Le sanzioni vengono deliberate alternativamente o cumulativamente dalla Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo, in misura proporzionale alla gravità dell'inadempienza.

La sanzione di cui alla lettera a) è irrogata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

Le sanzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono deliberate dalla Giunta su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Sull'espulsione il Consiglio Direttivo sente anche il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio del Gruppo merceologico di appartenenza. Qualora il Gruppo interessato non provveda ad esprimere il suo parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di espulsione, il parere si intenderà favorevole.

Si precisa che l'espulsione dell'associato per "grave morosità" potrà avvenire qualora il ritardo nel pagamento dell'intero contributo associativo annuale fosse superiore a due anni. E' fatta salva la possibilità da parte della Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo, di limitare la sanzione conseguente al mancato pagamento ai provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d), applicate anche in via cumulativa fra loro, in presenza di un impegno formale dell'Associato ad un piano di rientro concordato. Resta inteso che qualora il piano di rientro non fosse rispettato, la Giunta, fatta salva l'azione di recupero dei contributi dovuti, potrà disporre la cancellazione d'ufficio dell'impresa morosa.

- [3] Contro le decisioni della Giunta è dato ricorso al Collegio Speciale dei Probiviri, nei dieci giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo ed i Probiviri dovranno pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.
- [4] L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario nei confronti dei soci morosi od altrimenti inadempienti. Il Foro competente è quello della Sede legale dell'Associazione.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale
- b) la Giunta
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Presidente
- e) i Vice Presidenti
- f) il Collegio dei Revisori Contabili
- g) i Probiviri

Art. 10 - Assemblea Generale

- [1] L'Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate Soci effettivi e Soci aggregati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.
- L'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate, come indicati all'art. 6, co. 2.
- [2] Le imprese non in regola con il versamento dei contributi associativi, qualora non ricorrano eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'art.8, possono partecipare ai lavori assembleari, ma senza diritto di voto.
- [3] Ciascun partecipante esprime i voti spettanti all'impresa che rappresenta, determinati come seque:
- a) fino al contributo minimo sarà assegnato 1 voto;
- b) dal contributo minimo e fino a 2 volte sarà assegnato un voto aggiuntivo se è stato versato il contributo minimo o una frazione almeno pari alla metà;
- c) da 2 volte il contributo minimo e fino a 4 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 50%, o frazione almeno pari alla metà;
- d) da 4 volte il contributo minimo e fino a 8 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 75%, o frazione almeno pari alla metà;
- e) da 8 volte il contributo minimo e fino a 16 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 100%, o frazione almeno pari alla metà;
- f) oltre, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 150%, o frazione almeno pari alla metà."
- g) con attribuzione di un solo voto ai soci iscritti in corso d'anno ed ai soci aggregati.
- [4] Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata viene annotato in apposito registro e comunicato per ogni esercizio sociale all'impresa stessa.
- [5] Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata, mediante delega scritta. Nessun socio può portare più di una delega, tranne nel caso di imprese facenti capo ad uno stesso gruppo societario.
- [6] All'Assemblea possono partecipare tutti coloro che sono titolari di cariche associative; essi non hanno diritto di voto, salvo che a loro competa quali rappresentanti di azienda associata.

Art. 11 - Convocazione Costituzione Svolgimento dell'Assemblea Generale

- [1] L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale.
- [2] L'Assemblea è altresì convocata, in via straordinaria:
- a) per deliberare su modifiche statutarie o sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) qualora la Giunta lo ritenga necessario;
- c) quando ne sia fatta richiesta motivata da soci che siano portatori complessivamente di almeno un quinto del totale dei voti;

- d) quando ne facciano richiesta il Collegio dei Revisori Contabili od il Collegio Speciale dei Probiviri, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni loro affidate.
- [3] Nei casi sopra previsti la richiesta deve essere rivolta per iscritto al Presidente; in presenza dei requisiti previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima.
- [4] L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a cinque giorni.
- [5] L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, direttamente o per delega, tante imprese che dispongano almeno di un quinto dei voti complessivamente spettanti agli associati. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea s'intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei voti presenti, fatto salvo quanto previsto in caso di modificazioni statutarie o di scioglimento dell'Associazione agli artt. 37 e 38.
- [6] Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale

- [1] L'Assemblea Generale:
- a) determina gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esamina qualsiasi argomento rientrante nelle finalità statutarie;
- b) elegge: il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti elettivi, i componenti elettivi della Giunta, i Revisori Contabili, i Probiviri;
- c) approva gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- d) approva il bilancio consuntivo annuale;
- e) delibera su ogni questione che dovesse essere sottoposta al suo esame ai sensi dell'art. 11, co. 2;
- f) delibera, su proposta della Giunta, in merito ad eventuali aggiunte o varianti all'elenco dei Comuni di cui all'art. 1;
- g) delibera, su proposta della Giunta, in merito al riconoscimento delle Associazioni collegate;
- h) stabilisce su proposta della Giunta i parametri per la definizione di Piccola Impresa.
- i) approva la Delibera contributiva, sottopostale dalla Giunta.

Art. 13 - Giunta

- [1] Sono componenti di diritto della Giunta:
- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) i Vice Presidenti elettivi e di diritto;
- c) gli ulteriori componenti il Consiglio Direttivo di cui all'art. 16, co. 2;
- d) il Past-President;
- e) i Presidenti dei Gruppi di cui all'art. 26, co. 7.
- f) un delegato per ogni Associazione collegata di cui all'art. 36;
- [2] Fanno inoltre parte della Giunta:
- a) i componenti eletti dall'Assemblea Generale negli anni pari, in numero compreso tra un minimo di 14 ed un massimo di 24;
- b) i componenti, in numero massimo di tre, cooptati dalla Giunta stessa, su proposta del Presidente dell'Associazione, tra i rappresentanti delle più significative realtà imprenditoriali ed associative.
- [3] Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, gli ex-Presidenti ed il Direttore dell'Associazione.
- [4] Sono invitati ad assistere i Revisori Contabili ed i Probiviri designati nel Collegio Speciale.

Art. 14 - Convocazione e costituzione della Giunta

[1] La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente dell'Associazione, almeno una volta ogni trimestre ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo o ne

sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei componenti in carica.

- [2] L'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, riducibili a tre giorni in caso d'urgenza.
- [3] Per la valida costituzione della Giunta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti in carica.

Art. 15 - Attribuzioni della Giunta

- [1] Compete alla Giunta:
- a) curare il conseguimento dei fini statutari e vigilare sul rispetto delle direttive e sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- b) sottoporre all'Assemblea Generale ogni questione ritenga opportuno e/o chiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea stessa;
- c) nominare la Commissione di designazione del candidato alla Presidenza dell'Associazione e la Commissione di designazione di cui all'art. 25, co. 7;
- d) designare il candidato alla Presidenza dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea Generale:
- e) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
- f) provvedere alle nomine nelle ipotesi di sostituzione nelle cariche associative di cui all'art. 29, co. 11;
- g) approvare il bilancio preventivo e per la successiva approvazione dell'Assemblea Generale quello consuntivo;
- h) proporre all'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, la misura, le modalità e i tempi di riscossione dei contributi associativi;
- i) deliberare sugli atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- j) determinare i limiti dell'esercizio dell'ordinaria amministrazione da parte del Direttore dell'Associazione:
- k) definire le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnicoeconomico interessanti più Gruppi di imprese;
- I) approvare contratti, regolamentazioni e accordi di cui all'art. 7, co. 4, lett. c), sentito il parere non vincolante dei Gruppi interessati;
- m) deliberare su proposta del Consiglio Direttivo la partecipazione ed eventuale contribuzione agli organismi esterni e alle attività di cui all'art. 2, co. 2, lett. i) ed j);
- n) deliberare su proposta del Consiglio Direttivo la costituzione di sedi esterne di cui all'art. 1, co. 4 e, ai fini della successiva decisione dell'Assemblea Generale, eventuali varianti all'elenco dei Comuni di cui all'art. 1, co. 1 e 3;
- o) proporre all'Assemblea Generale il riconoscimento delle Associazioni collegate di cui all'art. 36;
- p) adottare le sanzioni di cui all'art. 8;
- q) ratificare la nomina del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- r) ratificare la costituzione dei Gruppi di imprese di cui all'art. 26;
- s) proporre all'Assemblea Generale le eventuali modifiche del presente Statuto;
- t) proporre all'Assemblea Generale i parametri per la definizione di Piccola Impresa;
- u) adottare i Regolamenti di cui all'art. 35;
- v) esercitare gli altri compiti rientranti nelle sue generali attribuzioni.
- [2] Le attribuzioni di cui al comma precedente lett. da i) ad m) possono essere delegate al Consiglio Direttivo o al Presidente dell'Associazione, stabilendo i limiti della delega; le stesse attribuzioni possono altresì essere esercitate in caso di comprovata urgenza, nell'ordine, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell'Associazione, a fronte dell'impossibilità della Giunta di deliberare nel rispetto di termini improrogabili.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

- [1] Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo:
- a) il Presidente dell'Associazione;

- b) i Vice Presidenti elettivi e di diritto.
- [2] Fanno parte inoltre del Consiglio Direttivo:
- a) due componenti, di cui uno anche con funzioni di Tesoriere, eletti dalla Giunta negli anni pari, scelti anche al di fuori della Giunta medesima;
- b) ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, cooptati dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente dell'Associazione, tra i rappresentanti delle più significative realtà imprenditoriali ed associative.
- [3] Alle riunioni partecipa, con funzione consultiva, il Direttore dell'Associazione.
- [4] E' invitato ad assistere il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.
- [5] Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione e predispone lo schema del bilancio consuntivo annuale nonché del conto economico previsionale.

Art. 17 - Convocazione e Costituzione del Consiglio Direttivo

- [1] Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno ogni trimestre ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti in carica.
- [2] L'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima di quello previsto per la riunione, riducibili a due giorni in caso d'urgenza.
- [3] Per la valida costituzione del Consiglio è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

- [1] Spetta al Consiglio Direttivo:
- a) definire l'azione a breve termine dell'Associazione e pianificarne l'azione a medio e lungo termine, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale e della Giunta;
- b) predisporre il conto economico previsionale ed il bilancio consuntivo annuale, ai sensi dell'art. 34, co.2;
- c) sottoporre alla Giunta la proposta di delibera contributiva di cui all'art. 31, co.2;
- d) deliberare sulle domande d'adesione all'Associazione;
- e) proporre alla Giunta i provvedimenti e le sanzioni da applicarsi nei confronti dei soci inadempienti, come previsto all'art. 8;
- f) approvare, su proposta del Direttore, le direttive per la struttura organizzativa e per l'organico necessarie per il migliore funzionamento dell'Associazione;
- g) proporre alla Giunta le modifiche organizzative strutturali di cui all'art. 1, co. 4;
- h) nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- i) nominare e sciogliere commissioni, comitati tecnici, gruppi di lavoro;
- j) esercitare gli altri compiti rientranti nelle sue generali attribuzioni;
- k) individua, d'intesa con il Presidente in carica, i candidati da sottoporre alla Giunta per la nomina nella Commissione di designazione di cui all'art. 20), co. 1, del presente Statuto scelti nell'ambito di una rosa di candidati individuati tra imprenditori che abbiano maturato una specifica esperienza in ambito associativo:
- I) deliberare sulle materie di competenza della Giunta, come previsto all'art. 15, co. 2, per delega della Giunta stessa o in caso di urgenza, dandone in questo ultimo caso tempestiva comunicazione.
- [2] Le attribuzioni di cui al precedente comma lett. da f) ad j) possono essere delegate al Presidente dell'Associazione o a singoli Consiglieri, precisando i limiti della delega. Le stesse attribuzioni possono altresì essere esercitate in caso di comprovata urgenza dal Presidente dell'Associazione, a fronte dell'impossibilità del Consiglio Direttivo di deliberare nel rispetto di termini improrogabili.

Art. 19 - Presidente

[1] Il Presidente rappresenta ad ogni effetto ed in ogni sede l'Associazione e sovrintende all'andamento della stessa.

- [2] E' eletto dall'Assemblea Generale negli anni dispari e dura in carica quattro anni; può essere rieletto solo se trascorso un quadriennio dal precedente mandato, salvo il caso di cui al successivo quarto comma.
- [3] In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni, nell'ordine: dal Vice Presidente Vicario; dall'altro Vice Presidente elettivo; dal più anziano dei due componenti elettivi il Consiglio Direttivo.
- [4] Qualora il Presidente cessi dall'incarico per qualunque motivo prima della scadenza del mandato, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica fino a quello che sarebbe stato il termine naturale del mandato del predecessore.
- [5] Per rivestire la carica di Presidente è necessario avere ricoperto nel decennio precedente almeno un mandato negli Organi dell'Associazione o del Sistema confederale.
- [6]La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

Art 20 - Elezione del Presidente

- [1] Ai fini dell'elezione del Presidente, la Giunta, nomina una Commissione di designazione formata da tre componenti, della quale non può far parte il Presidente in carica, scelti nell'ambito di una rosa di candidati individuati dal Consiglio Direttivo d'intesa con il Presidente in carica, come previsto dall'art. 18, comma l°, lett. K). In sede di nomina di detta Commissione, i componenti la Giunta potranno esprimere un numero massimo di due preferenze su tre eligendi.
- [2] La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati, al fine di individuare uno o più candidati che riscuotano il maggiore consenso.
- [3] La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse; in ogni caso devono essere presentate le candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti assembleari
- [4] Sulla base della relazione della Commissione, la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre in Assemblea.
- [5] L'Assemblea elegge il Presidente votando contestualmente su tale proposta e sui nominativi dei due Vice Presidenti indicati dal candidato. Qualora la proposta venga respinta, la procedura di designazione va ripetuta.

Art. 21 - Attribuzioni del Presidente

- [1] II Presidente:
- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, in qualunque sede anche amministrativa e giudiziaria, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Generale, la Giunta ed il Consiglio Direttivo;
- c) vigila sull'esecuzione delle delibere degli Organi associativi, sul coordinamento dell'Attività dell'Associazione e di tutte le articolazioni interne;
- d) è responsabile dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione come previsto al successivo art. 33:
- e) designa i Vice Presidenti elettivi ed i componenti cooptati dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta:
- f) nomina e revoca d'intesa con la Giunta il Direttore dell'Associazione;
- g) vigila sul funzionamento dei servizi;
- h) in caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati per Statuto o per Regolamento, provvede alle convocazioni degli Organi collegiali interessati e comunque a quanto necessario per il rispetto di adempimenti obbligatori;
- i) compie tutti gli atti ulteriori ed esercita i relativi poteri a lui assegnati dal presente Statuto o comunque rientranti nelle sue generali attribuzioni e quelli che non siano riservati ad altri Organi statutari;
- j) esercita i poteri della Giunta e del Consiglio Direttivo per delega o, dandone tempestiva comunicazione in caso di urgenza, come previsto dall'art. 15, co. 2 ed art. 18, co. 2.

[2] Nell'ambito delle sue attribuzioni il Presidente può assegnare specifiche funzioni, precisandone i limiti, o deleghe per singoli atti.

Art. 22 - Vice Presidenti

- [1] Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti, ai quali sia il Consiglio Direttivo sia il Presidente possono assegnare specifiche deleghe o funzioni.
- [2] Due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, sono eletti dall'Assemblea Generale convocata negli anni dispari, su proposta del Presidente dell'Associazione o del candidato designato alla Presidenza.
- [3] Sono Vice Presidenti di diritto il Presidente della Piccola Impresa ed il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

Art. 23 - Il Collegio dei Revisori contabili

- [1] Il Collegio dei Revisori contabili è formato da tre componenti, tra i quali viene designato il Presidente, eletti dall'Assemblea Generale convocata negli anni pari.
- [2] Essi possono essere scelti anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate ed almeno uno deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.
- [3] I Revisori contabili durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
- [4] La carica è incompatibile con ogni altra carica associativa.
- [5] Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e sui relativi atti di amministrazione, in riferimento sia agli obblighi di legge sia alle previsioni del presente Statuto, riferendone all'Assemblea Generale con la relazione sui bilanci.
- [6] I Revisori contabili assistono altresì alle riunioni della Giunta; il Presidente del Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- [7] Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, la Giunta provvede con procedura d'urgenza a reintegrare il Collegio, ai sensi dell'art. 29. co. 11.

Art. 24 - Probiviri

- [1] I Probiviri, in numero di cinque, sono eletti negli anni pari dall'Assemblea Generale, scelti fino ad un massimo di due anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate.
- [2] Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. La carica è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

[3] Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale ed il suo funzionamento viene fatto riferimento alla normativa confederale in materia.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Presiede il collegio il terzo Proboviro con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, del Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

[4] Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data di cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri dl Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

- [5] I cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio del loro mandato tre Probiviri costituenti un Collegio Speciale, delegato ad assolvere le seguenti funzioni:
- a) vigilare sui comportamenti associativi, in relazione agli obblighi derivanti dal presente Statuto ed in generale dall'appartenenza al Sistema confederale;
- b) svolgere funzioni interpretative dello Statuto e di ogni altra norma regolante l'Associazione:
- c) procedere all'eventuale riesame delle domande di adesione;
- d) decidere sui ricorsi contro le sanzioni di cui all'art. 8;
- e) disporre la decadenza dalle cariche per gravi motivi di incompatibilità, ai sensi dell'art. 29, co. 10;
- f) pronunciarsi in tutti i casi comunque previsti dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi.
- [6] Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, la Giunta provvede con procedura d'urgenza a reintegrare il Collegio, ai sensi dell'art. 29.
- [7] I Probiviri assistono alle riunioni dell'Assemblea Generale; i componenti il Collegio Speciale assistono alle riunioni della Giunta.

Art. 25 - Norme comuni agli Organi collegiali

[1] Salvo diversa specifica disposizione, agli Organi associativi collegiali si applicano le norme seguenti.

CONVOCAZIONE

- [2] L'avviso di convocazione deve essere inviato, nei termini previsti per ciascun Organo, a mezzo posta, fax o posta elettronica.
- [3] L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

- [4] Le riunioni sono presiedute dalla persona cui compete la convocazione, salvo quanto previsto in caso di assenza o impedimento.
- [5] Le funzioni di Segretario sono normalmente svolte dal Direttore dell'Associazione per le riunioni dell'Assemblea Generale, di Giunta, di Consiglio Direttivo; da persona al momento designata negli altri casi.

VOTI E DELEGHE

[6] Fatto salvo quanto previsto per l'Assemblea Generale, a ciascun componente è attribuito un voto.

Il voto dei componenti la Giunta ed il Consiglio Direttivo non è delegabile.

CANDIDATURE

[7] Ai fini della nomina da parte dell'Assemblea Generale dei componenti elettivi la Giunta, dei Probiviri, del Collegio dei Revisori Contabili, la Giunta insedia un'apposita Commissione di designazione, formata da almeno tre componenti, individuata con le modalità e le procedure previste all'art. 18, comma 1, lett k) del presente statuto.

Ai fini dell'elezione dei componenti elettivi, il Presidente in carica invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte a votazione.

La Commissione provvede a raccogliere tra gli associati le candidature per le diverse cariche, con esclusione dei componenti la Commissione stessa, riferendone alla Giunta per la predisposizione delle relative liste, il più possibile rappresentative della compagine sociale nelle sue diverse articolazioni ma comunque aperte, da sottoporre a votazione.

Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili. Le modalità di presentazione e formazione della lista saranno disciplinate dal regolamento di attuazione del presente statuto.

SISTEMA DI VOTAZIONE

- [8] Il sistema di votazione per alzata di mano, appello nominale o scrutinio segreto è stabilito da chi presiede la riunione. Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede comunque mediante scrutinio segreto, previa nomina degli scrutatori.
- [9] Le deliberazioni, salvo diversa previsione, sono prese a maggioranza dei voti espressi, senza tenere conto degli astenuti o, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche o nulle; in Consiglio Direttivo tuttavia occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede.
- [10]Nelle votazioni concernenti cariche sociali, in presenza di più candidati risultano eletti quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio.

VERBALE

[11] Delle riunioni viene redatto su apposito registro il relativo verbale, sottoscritto da coloro che hanno svolto le funzioni di Presidente e Segretario. Nel verbale devono essere formalizzate le deliberazioni eventualmente assunte.

INVITATI

[12] Il Presidente dell'Associazione può invitare a partecipare alle riunioni da lui convocate persone non componenti gli Organi medesimi, in relazione agli argomenti da trattare. Gli invitati hanno diritto di intervento, ma non di voto.

VIDEOCONFERENZA

[13] Le riunioni degli Organi collegiali possono svolgersi mediante videoconferenza, teleconferenza e comunicazione videoscritta, nel rispetto della normativa in materia e secondo apposito Regolamento da approvarsi dalla Giunta.

TITOLO IV: ARTICOLAZIONI INTERNE

Art. 26 - Gruppi di imprese

COSTITUZIONE

[1] All'interno dell'Associazione possono essere costituiti Gruppi di imprese aventi interessi comuni e/o complementari in ragione del settore merceologico, dell'appartenenza territoriale, in generale delle caratteristiche dell'attività esercitata.

[2] I Gruppi sono costituiti, modificati o soppressi con deliberazione della Giunta.

ATTRIBUZIONI

- [3] Ad ogni Gruppo compete la trattazione dei problemi di interesse specifico del settore rappresentato, in armonia con le direttive dell'Associazione.
- [4] Per le iniziative e le questioni di propria competenza ogni Gruppo assumerà le relative deliberazioni sentito preventivamente il parere del Presidente dell'Associazione o Consigliere a ciò delegato, per il rispetto degli interessi generali; eventuali deliberazioni comportanti impegni di spesa a carico degli appartenenti il Gruppo, saranno vincolanti solo se ratificate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

[5] Al Gruppo spetta altresì indicare al Consiglio Direttivo dell'Associazione propri rappresentanti, ai fini della successiva designazione, ove prevista o richiesta, in organismi interni od esterni, ovvero su delega designarli direttamente.

PRESIDENTE

- [6] Ogni Gruppo è rappresentato dal proprio Presidente, eletto dall'Assemblea delle imprese appartenenti al Gruppo. In fase di costituzione ad ogni adempimento provvede il Presidente dell'Associazione, tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle imprese interessate.
- [7] Il Presidente del Gruppo è componente di diritto della Giunta dell'Associazione qualora all'inizio del mandato il Gruppo stesso rappresenti almeno il 5 % dei voti complessivamente spettanti in ambito associativo.
- [8] Spetta al Presidente: promuovere e coordinare l'attività del Gruppo; convocare le imprese del Gruppo; assegnare le opportune deleghe; sottoscrivere con il Presidente dell'Associazione accordi in genere di interesse specifico del proprio Gruppo, approvati dalla Giunta dell'Associazione.

ARTICOLAZIONE ED ATTIVITÀ

- [9] Fermo restando quanto sopra previsto, ogni Gruppo può disciplinare la propria articolazione e la propria attività con apposito regolamento, da approvarsi dalla Giunta dell'Associazione.
- [10] Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sulle cariche associative di cui all'art. 29 e le norme comuni agli Organi collegiali, di cui all'art. 25.
- [11] Alle riunioni del Gruppo partecipa il Direttore dell'Associazione o funzionario da lui delegato.

Art. 27 - Piccola Impresa

- [1] Per la trattazione delle specifiche problematiche è costituito il Gruppo Piccola Impresa.
- [2] I parametri per la definizione di piccola impresa sono demandati all'Assemblea Generale, su proposta della Giunta in armonia con le indicazioni confederali.
- [3] Il Presidente del Gruppo Piccola Impresa, nominato dall'Assemblea delle imprese costituenti il Gruppo convocata negli anni pari, ha mandato quadriennale, non rinnovabile se non decorso un uguale periodo di tempo. Per l'intera durata del suo mandato è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.
- [4] Si applicano le disposizioni sui Gruppi di Imprese di cui all'art. 26, tranne il co. 2 ed il co. 7.

Art. 28 - Giovani Imprenditori

- [1] Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.
- [2] Il Gruppo ha lo scopo precipuo di:
- a) stimolare nei giovani imprenditori la consapevolezza del ruolo della libera attività imprenditoriale e dei valori associativi;
- b) promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza delle problematiche dell'industria e dell'imprenditoria in generale;
- c) promuovere l'elaborazione e l'approfondimento di proposte su temi istituzionali, economici e sociali, con i quali l'impresa si confronta, nonché promuovere la formazione imprenditoriale e manageriale dei propri iscritti;
- d) curare la migliore informazione, al di fuori del proprio ambito, dell'azione imprenditoriale e associativa, mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni;
- e) segnalare nominativi di propri componenti da inserire in enti, organi, commissioni in cui sia prevista la rappresentanza del Gruppo stesso.
- [3] Il Gruppo provvede a darsi un proprio Regolamento, da approvarsi dalla Giunta dell'Associazione.
- [4] Il Gruppo, per le questioni e le iniziative di sua competenza, assumerà le relative deliberazioni d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- [5] La nomina del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, che diviene Vice Presidente di diritto dell'Associazione, deve essere ratificata dalla Giunta dell'Associazione

TITOLO V: NORME GENERALI

Art. 29 - Cariche associative

TITOLARITÀ

[1] Le cariche negli Organi associativi di cui all'art. 9 possono essere ricoperte, salvo nei casi espressamente previsti, esclusivamente dai rappresentanti delle imprese di cui all'art. 6, co. 2, che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro Imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio di amministrazione, Direttori generali o famigliari diretti dell'imprenditore con responsabilità gestionale nell'azienda. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

[2] I rappresentanti devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, ai sensi dell'art. 3, co. 3.

GRATUITÀ

[3] Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia emolumenti professionali potranno essere riconosciuti ai Revisori contabili, qualora scelti al di fuori dell'Associazione.

DURATA

[4] Ove non diversamente disposto dal presente Statuto o da norme regolamentari, le cariche hanno durata biennale, a questi fini facendosi comunque riferimento alla data dell'Assemblea Generale che si svolge nell'anno in cui scade il mandato.

SCADENZA

[5] I titolari delle cariche cessano dalle loro funzioni, che continuano comunque a esercitare fino alla loro sostituzione: per scadenza dei termini del mandato; qualora venga a cessare il Presidente che nei casi previsti li ha designati; qualora, per le cariche ricoperte di diritto, venga a scadenza la carica sottostante.

RIELEGGIBILITÀ

[6] Ove non diversamente disposto dal presente Statuto la medesima carica non può essere ricoperta oltre otto anni consecutivi, considerando solo quei mandati che siano stati ricoperti per un periodo superiore ai due terzi.

INCOMPATIBILITÀ

- [7] L'accesso agli Organi direttivi dell'Associazione è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificamente previsto dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
- [8] Ulteriori situazioni di incompatibilità possono essere valutate dai Probiviri designati nel Collegio Speciale, il cui giudizio è appellabile con ricorso ai Probiviri confederali.

DECADENZA

- [9] Decadono con effetto immediato coloro che rassegnino le dimissioni dalla carica rivestita o siano oggetto di sanzione adottata ai sensi dell'art. 8. o non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
- [10] Decadono inoltre con effetto immediato coloro per i quali vengano meno, nel corso del mandato, il rapporto associativo ed in generale i requisiti sottostanti alla nomina; in questo caso la decadenza può essere disposta, oltre che dall'Organo che ha proceduto alla nomina od alla designazione, dai Probiviri designati nel Collegio Speciale, per grave contrasto con le norme e i principi organizzativi generali, tale da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

SOSTITUZIONE

[11] Fatto salvo quanto previsto per il Presidente dell'Associazione, qualora nel corso del mandato una persona venga a cessare per qualunque motivo dalla carica, sarà sostituita dall'istanza che l'ha espressa e, qualora di nomina dell'Assemblea Generale, dalla Giunta; ove previsto, il Presidente provvederà a nuove designazioni. La persona così eletta rimane in carica per il periodo residuo del mandato in corso.

Art. 30 - Direzione

- [1] Il Presidente, d'intesa con la Giunta, nomina il Direttore dell'Associazione, che a lui direttamente risponde.
- [2] Il Direttore:
- a) sotto la vigilanza del Presidente provvede all'esecuzione delle delibere degli Organi associativi;
- b) esercita l'ordinaria amministrazione nelle forme e nei limiti di cui al successivo art. 33, co. 2;
- c) è responsabile del buon funzionamento della struttura organizzativa dell'Associazione essendo a lui conferiti a tale fine i necessari poteri;
- d) nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo, stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e può avvalersi di collaborazioni esterne, determinandone il compenso. Per queste ultime e per i dirigenti occorre il preventivo assenso del Presidente;
- e) è il segretario dell'Assemblea Generale, della Giunta e del Consiglio Direttivo, cui partecipa senza diritto di voto;
- f) su delega del Presidente, può rappresentare per singoli atti l'Associazione;
- g) svolge gli ulteriori compiti previsti dal presente Statuto o dai Regolamenti ovvero affidati dagli Organi associativi con propria deliberazione nonché quelli comunque rientranti nell'espletamento delle sue attribuzioni

Art. 31 - Quote sociali

- [1] Le imprese associate sono tenute a corrispondere all'Associazione, per ogni esercizio sociale, contributi da fissarsi in funzione di quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari.
- [2] La quota associativa annuale è determinata, per ogni associato, sulla base della delibera contributiva approvata annualmente dall'Assemblea, e valida per l'anno successivo, nella quale sono stabiliti i parametri ed il metodo di calcolo, nonché le modalità ed i termini di pagamento del contributo.
- La stessa Assemblea determinerà ogni anno eventuali integrazioni delle quote annuali.
- [3] Può essere fissato un contributo minimo, cui collegare anche l'attribuzione dei voti ai sensi dell'art. 10, co. 3.
- [4] L'impresa associata che non abbia effettuato il versamento delle rate decorsi sei mesi dalle scadenze stabilite dall'Assemblea può essere convenuta in giudizio per la condanna al pagamento di quanto dovuto, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 8.

Art. 32 - Fondo comune

- [1] Il fondo comune dell'Associazione é costituito:
- a) dai contributi di cui all'art. 31;
- b) dagli eventuali avanzi d'esercizio;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dalle erogazioni, dai lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni a qualsiasi titolo effettuate a favore dell'Associazione, nel rispetto del Codice Etico di Confindustria.
- [2] Il fondo comune, con ogni suo incremento ed accessione, è indivisibile fra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo, a qualunque causa dovuta, essi non possono pertanto chiederne la divisione né pretenderne la quota proporzionale né comunque chiedere il rimborso dei contributi versati.
- [3] Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
- [4] In caso di scioglimento le eventuali attività residue saranno devolute ad altre Organizzazioni con finalità analoghe operanti nell'Alto Milanese od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 33 - Amministrazione del fondo comune

- [1] L'amministrazione del fondo comune spetta agli Organi associativi secondo le rispettive competenze previste dal presente Statuto.
- [2] L'ordinaria amministrazione spetta disgiuntamente al Presidente dell'Associazione ed al Direttore, per questo ultimo nei limiti che verranno fissati dalla Giunta. Ai soli fini interni ogni atto di ordinaria amministrazione dovrà essere ratificato da entrambi.
- [3] Su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione delibera la Giunta, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, co. 2.

Art. 34 - Esercizio sociale e bilancio

- [1] L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- [2] Per ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sulla base degli schemi redatti dal Tesoriere predispone:
- a) il conto economico previsionale, da sottoporre all'approvazione della Giunta entro l'ultimo trimestre dell'esercizio precedente;
- b) il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre alla Giunta e quindi, entro il primo semestre dell'esercizio successivo, all'approvazione dell'Assemblea.
- [3] Il bilancio consuntivo, redatto tenendo conto degli indirizzi confederali in materia e revisionato, deve essere trasmesso a Confindustria.

Art. 35 - Regolamenti

- [1] Per la migliore attuazione del presente Statuto la Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo, provvede ad emanare i necessari Regolamenti.
- [2] Compete altresì alla Giunta approvare i regolamenti dei Gruppi di Imprese, del Gruppo Piccola Impresa, del Gruppo Giovani Imprenditori.

Art. 36 - Associazioni collegate

[1] L'Assemblea Generale, su proposta della Giunta, può riconoscere lo status di Associazione collegata a quelle Organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale con le quali vengano instaurati particolari e stabili rapporti di cooperazione. Un componente gli Organi direttivi dell'Associazione collegata è membro di diritto della Giunta.

Art. 37 - Modificazioni statutarie

- [1] Le modificazioni dello Statuto sono deliberate, su proposta della Giunta, dall'Assemblea Generale appositamente convocata in via straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei voti complessivamente spettanti agli associati. Per l'approvazione occorre la maggioranza dei voti presenti.
- [2] La Giunta può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.
- [3] Ai soci che in sede di votazione o referendum abbiano dissentito da significative modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

- [1] L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale appositamente convocata in via straordinaria; la normale convocazione ai sensi dell'art. 25, co. 2 deve essere accompagnata dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
- [2] La deliberazione di scioglimento deve essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivamente spettanti agli associati.
- [3] L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati nonché le modalità di liquidazione e la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, nel rispetto di quanto previsto all'art. 32, ultimo comma.

NORME TRANSITORIE

- ▶ ART. 1 REGOLAMENTI Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto si procederà secondo la prassi in atto, in armonia comunque con la normativa statutaria.
- ▶ ART. 2 PICCOLA IMPRESA Fino a diversa determinazione da parte dell'Assemblea generale ai sensi dell'art. 27, co. 2, si considerano appartenenti al Gruppo Piccola Impresa le imprese che abbiano complessivamente non oltre 50 addetti.
- ▶ ART. 3 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI ELETTIVI, GIUNTA E CONSIGLIO DIRETTIVO Con l'entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente, i Vice Presidenti, i componenti la Giunta ed il Consiglio Direttivo continuano ad esercitare il proprio mandato sino alla naturale scadenza.
- ▶ ART. 4 COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI E PROBIVIRI Con l'Assemblea Generale ordinaria 2014 si provvederà all'elezione del Collegio dei Revisori Contabili e dei Probiviri. Fino a tale data manterranno le loro funzioni gli attuali componenti in carica.
- ▶ ART. 5 QUOTE SOCIALI Con riferimento all'Art. 31 dello Statuto, per l'esercizio 2013 la delibera contributiva rimarrà di esclusiva competenza della Giunta che, su proposta del Consiglio Direttivo, statuirà su entità, criteri di determinazione, modalità e termini di versamento dei contributi associativi.
- ▶ ART. 6 Il presente statuto entra in vigore il dì 1 luglio 2012.

CODICE ETICO

PREMESSA GENERALE

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese. In questo quadro, la Confindustria ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:

- preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.

La Confindustria si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti:

- le Associazioni
- gli imprenditori associati;
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni;

ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Paragrafo 1 - Associati

Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul Sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:

- come imprenditori
- ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
- a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;
- come associati
- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;

- ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
- a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Paragrafo 2 - Vertici associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

- I nominati si impegnano a:
- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

Paragrafo 3 - Rappresentanti esterni

Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le Associazioni si impegnano ad informare la Confindustria sulle loro rappresentanze in enti esterni.

I rappresentanti si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire;
- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato:
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni;

• ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

Paragrafo 4 - Organi di tutela

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegi dei Probiviri - che saranno costituiti oltre che da Confindustria anche da tutte le Associazioni aderenti - il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che: chiedano di aderire all'Associazione; siano candidati agli incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni.

Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dall'Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dalla elezione del Presidente (un anno prima).

A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.

CARTA DEI VALORI

SOMMARIO

Parte Prima:

La Carta dei Valori come percorso

- 1. Produrre valore attraverso i valori
- 2. Affrontare l'allargamento delle componenti
- 3. Riconoscere la forza delle differenze
- 4. Promuovere costantemente l'integrazione
- 5. Accompagnare gli interessi verso i valori

Parte Seconda:

La Carta dei Valori come prodotto

- 1. I criteri di scelta
- 2. Anima Industriale e Anima Associativa
- 3. Dieci valori per svilupparsi
 - 1. L'Imprenditorialità
 - 2. La Continuità
 - 3. Il Mercato
 - 4. Il Sistema d'Impresa
 - 5. Essere nel Territorio e nel Settore
 - 6. Il Riconoscersi
 - 7. La Differenza
 - 8. La Pari Dignità
 - 9. La Leadership
 - 10. L'Indipendenza

Parte Prima

LA CARTA DEI VALORI COME PERCORSO

1. Produrre valore attraverso i valori

Confindustria ritiene di darsi una Carta dei Valori perchè è consapevole di essere cresciuta molto per numero e per tipologia di associati e di essere destinata a crescere ancora.

La crescita porta con sè arricchimento e forza e richiede integrazione e compattezza. Confindustria attraverso la Rappresentanza degli interessi, attraverso i Servizi e anche tramite l'Identità collettiva che esprime, richiama implicitamente alcuni fondamentali valori condivisi che producono valore aggiunto associativo e che sono il motivo dello stare insieme.

La Carta dei Valori di Confindustria ha molteplici obiettivi:

- serve ad esplicitare i valori condivisi;
- è un documento che ha come riferimento il sistema confederale nel suo insieme:
- intende affiancare Statuto e Codice Etico;
- mutua i valori dell'impresa e li declina all'interno di un sistema associativo complesso;
- sceglie tra i tanti valori possibili quelli che possono accompagnare l'associazione nel medio-lungo periodo più che nell'immediato;
- viene costruita attraverso un metodo di confronto condiviso e tale da far emergere la catena del valore dell'essere associati.

Come l'azienda mira a sviluppare una catena del valore aziendale, così l'associazionismo d'impresa può sviluppare una catena del valore associativo.

2. Affrontare l'allargamento delle componenti

Negli ultimi anni sono cadute molte barriere, molte sovrastrutture presenti per molti anni nei mercati italiani della produzione e degli scambi. Questa rinnovata libertà ha fatto confluire in Confindustria imprese con culture diverse e tradizioni diverse.

Questo processo di allargamento è un segnale evidente della forza di attrazione di Confindustria che genera, contemporaneamente, la necessità di guidare l'espansione delle componenti medesime.

Oggi sono presenti nel sistema:

- imprese di piccola e grande dimensione;
- soggetti provenienti dal mondo del terziario innovativo, che sono espressione di un processo di affiancamento all'industria o che addirittura risultano essere frutto dei processi di ristrutturazione e di esternalizzazione da parte delle imprese;
- soggetti che tradizionalmente si collocano a valle del sistema produttivo, ma che intendono assumere un approccio e un'identità di tipo "industriale" nel loro modo di operare (è il caso ad esempio del turismo);
- soggetti di rete (precedentemente pubblici) che hanno intrapreso la strada della graduale liberalizzazione e privatizzazione, con la conseguenza di dover assumere via via comportamenti aziendali e di mercato (è il caso dell'ENI, della Telecom, delle FS).

Ciò che accomuna lo stare insieme di tali soggetti, pur diversi nella loro origine, è la loro natura di impresa, come struttura organizzata che produce valore.

L'aquila confederale, il marchio in cui si riconoscono le imprese di Confindustria, costituisce il simbolo dell'Identità comune e opera come richiamo unificante per tutti gli associati, qualunque sia la loro provenienza.

La Carta dei Valori rappresenta il Minimo Comune Denominatore in termini di valori che lega le componenti sotto un'unica identità che dà una risposta all'allargamento della base associativa.

3. Riconoscere la forza delle differenze

Dalla differenza delle imprese che si riconoscono nei valori comuni simboleggiati dall'aquila confederale proviene la forza di Confindustria, come ricchezza di sistema.

Tra le imprese esistono molte differenze. Non c'è solamente la diversità legata alla grande e alla piccola dimensione, alla collocazione al Nord o al Sud. E' soprattutto ciò che avviene "dentro" il ciclo produttivo a differenziare le aziende:

- la tipologia di prodotto: beni o servizi; beni durevoli, semidurevoli, strumentali; finali o intermedi: di marca o non di marca:
- il tipo di mercato: globale, nazionale, locale;
- la tecnologia adottata: alta tecnologia, media tecnologia, bassa tecnologia;
- l'organizzazione aziendale scelta: accentrata, decentrata, a rete;
- la forma proprietaria: familiare o azionaria;
- il radicamento territoriale: collocazione all'interno di un distretto oppure isolati.

Riconoscere e accettare le differenze è la forza alla base di Confindustria.

Ogni differenza, che non è contrapposizione, è infatti portatrice di un valore utile al sistema di impresa così come al sistema associativo ed è una risorsa per "fare sistema".

4. Promuovere costantemente l'integrazione

L'articolazione delle componenti associative porta con sè le tante possibili convergenze che disegnano un percorso evoluto d'integrazione.

Integrare mondi diversi, ma accomunati da un'"anima industriale" comune, rappresenta un processo costante e un valore da perseguire giorno per giorno.

All'interno delle imprese assistiamo alla crescita di quei fattori che tendono a ridurre le distanze, ad accentuare le interdipendenze e ad accomunare i concreti comportamenti d'impresa indipendentemente dal settore e dalla dimensione:

- la progressiva esternalizzazione di parti della propria catena del valore;
- la crescente integrazione della catena fornitore/cliente;

- la diffusione dei sistemi di impresa a rete;
- la crescente incorporazione nel prodotto di fattori immateriali;
- la sempre maggiore interdipendenza tra imprese e sistema esterno;
- la continua combinazione in tutte le imprese dell'economia di scala con l'economia di scopo.

Come le imprese si integrano per rafforzarsi nel mercato, anche il sistema associativo deve trovare forza nell'integrazione, nella ricerca di scopi comuni, nell'Identità associativa.

5. Accompagnare gli interessi verso i valori

La costruzione di una comune Carta dei Valori costituisce un processo di convergenza per definire i valori comuni.

E' più facile riconoscere gli interessi propri o del proprio settore che non quelli comuni all'intero sistema di rappresentanza.

La Carta dei Valori ha lo scopo di "accompagnare" gli interessi verso i valori comuni: sfruttando la forza che deriva da ciò che distingue e contemporaneamente la forza che proviene da ciò che unisce si può far crescere ulteriormente il comune Patto Associativo che oggi lega le imprese di Confindustria.

La Carta dei Valori testimonia della volontà di stare insieme, sulla base di valori comuni, al di là delle differenze e nella trasparenza di regole comunemente condivise, "accompagnando" la grande massa di interessi specifici verso valori generali.

La costruzione di una Carta dei Valori crea un'occasione per ricominciare a tessere uno sviluppo associativo evoluto per il secolo che viene.

Parte Seconda

LA CARTA DEI VALORI COME PRODOTTO

1. I criteri di scelta

Costruire un insieme di valori comuni richiede di precisare qualità e livello dei medesimi, per non cadere nella banalità del generico da un lato o del troppo specifico dall'altro.

I valori considerati sono definibili come:

- ciò che viene condiviso dagli associati;
- ciò che determina le ragioni del loro "stare insieme";
- ciò che legittima i comportamenti degli associati;
- ciò che orienta concretamente le scelte dell'Organizzazione;
- ciò che consente il perseguimento degli scopi associativi;
- ciò che dà continuità all'Organizzazione.

L'insieme dei valori può essere definito come il nucleo dell'Identità associativa.

- La Carta fa riferimento a:
- valori di tutto il sistema confederale e non di specifiche parti o componenti di esso;
- valori di impresa e non dell'imprenditore, visto che il sistema confederale associa imprese;
- valori "intermedi": nè troppo generali nè troppo specifici, atti a disegnare un Minimo Comune Denominatore Valoriale:
- valori di scenario, in una prospettiva di 5-10 anni, poichè la processualità della costruzione della Carta dei Valori non può che essere attivata con riferimento a trend evolutivi di tipo medio-lungo;
- valori interni e valori esterni al sistema confederale.

2. Anima Industriale e Anima Associativa

I valori sono stati suddivisi in due gruppi: quelli relativi all'Anima Industriale e quelli relativi all'Anima Associativa.

La prima categoria comprende i valori tipici dell'azienda industriale, intesa nel senso originario del "produttore di beni", integrato dalle logiche attuali, sino all'imprenditore dei servizi di mercato.

Essa perciò unisce trasversalmente gli associati al sistema confederale, unificandoli di fatto, all'insegna dei processi evoluti di produzione, indipendentemente dal settore di appartenenza o dalle dimensioni d'impresa o dalla tipologia proprietaria.

La seconda categoria comprende i valori tipici dell'associazione di imprese, intesa nel senso consolidato di soggetto collettivo, il quale offre Identità, Rappresentanza, Servizi, in tutte le forme più evolute e sofisticate.

I valori della prima categoria vengono assunti nella Carta dei Valori, in quanto distintitivi dell'Identità d'impresa, ma mutuati all'interno del sistema associativo.

I valori della seconda categoria vengono incorporati nella Carta dei Valori, in quanto distintivi dell'Identità associativa (e, in quanto tali, si aggiungono ai precedenti).

Entrambe le tipologie dei valori entrano a formare la "catena del valore associativo" del sistema confederale.

3. Dieci valori per svilupparsi

L'ANIMA INDUSTRIALE

COSTITUISCE UN INSIEME DI VALORI DA RECUPERARE ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DI ALCUNI SPECIFICI VALORI RICONOSCIUTI DALLE IMPRESE DI CONFINDUSTRIA

1. L'IMPRENDITORIALITA' è un valore

Al centro del sistema associativo è l'impresa e ciò che accomuna il sistema è il fare impresa.

Il sistema associativo rappresenta l'impresa che prevale sull'imprenditore: al centro del sistema è l'impresa con la quale l'imprenditore si identifica nelle vicende e negli scopi.

Nel sistema associativo si riconoscono tutte quelle imprese che attraverso processi di trasformazione producono valore: l'identità non è data dalla produzione di beni o servizi ma dalla titolarità di una gestione che produce valore attraverso qualità dei processi.

Perseguire, sostenere, diffondere, far crescere la cultura d'impresa è un valore per il sistema associativo, sia verso l'interno sia verso l'esterno.

Il sistema associativo assume come valore sviluppare competenze e comportamenti finalizzati a concretizzare questa cultura d'impresa sia tra gli associati che sull'esterno.

2. La CONTINUITA' è un valore

L'impresa ha come scopo e valore fondamentale la sua continuità nel tempo, perseguibile solo andando oltre la logica del risultato immediato per raggiungere la più efficace stabilità e continuità del risultato stesso.

L'impresa ha per valore lo sviluppo inteso come crescita qualitativa e non necessariamente solo quantitativa del valore dell'impresa.

Il sistema associativo persegue contemporaneamente due scopi: il risultato e l'accrescimento del valore dell'impresa.

Il sistema associativo assume come valore la scelta di quelle soluzioni ed azioni che favoriscono continuità di risultati nel tempo ed accrescimento del patrimonio del sistema delle imprese.

3. Il MERCATO è un valore

L'impresa sceglie il libero mercato come l'ambiente più favorevole per ottenere una vera e reale continuità; il mercato va regolato solo per evitare distorsioni.

Per converso in un libero mercato sono legittimate solo le imprese competitive, in grado cioè di produrre un progressivo sviluppo con un ottimale impiego di risorse.

Il sistema associativo assume come valore di difendere proteggere e sviluppare sia il mercato come luogo di confronto sia la legittimità delle imprese competitive.

4. Il SISTEMA D'IMPRESA è un valore

Il sistema industriale vive, prospera e si sviluppa nel sistema esterno con particolare riferimento all'Unione Europea.

Fare sistema tra le imprese è sempre più una necessità oltre che un'opportunità poichè la competizione richiede di allungare la catena del valore creando sempre più ampi e trasversali collegamenti.

Il sistema associativo assume come valore l'interdipendenza tra sistema industriale e sistema esterno come generatrice di valore. Il sistema opera su tutte le variabili di questa interdipendenza.

Il sistema associativo assume come valori sia il fare sistema tra le imprese che il fare sistema tra imprese e contesto esterno.

5. Essere nel **TERRITORIO** e nel **SETTORE** è un valore

L'impresa è forte e competitiva se è in grado di confrontarsi e di competere nel proprio settore di business ma anche se è fortemente radicata nel territorio, sia dal punto di vista culturale che operativo.

Il sistema associativo assume come valore lo sviluppo delle condizioni della competitività lungo due assi: quella del settore e quella del territorio.

L'ANIMA ASSOCIATIVA

SI BASA SU UN INSIEME DI PRINCIPI E PUNTI DI RIFERIMENTO COMUNI DA RECUPERARE ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DEGLI SPECIFICI VALORI.

6. Il RICONOSCERSI nel sistema confederale è un valore

Gli imprenditori associati attribuiscono valore al riconoscersi in un logo (l'aquila confederale) che esprime la forza comune capace di ascoltare e di farsi ascoltare sia all'esterno che all'interno e che genera l'orgoglio di essere associati sotto una stessa bandiera.

Il sistema associativo assume come valore la partecipazione degli imprenditori associati in quanto protagonisti, prima che destinatari, delle scelte del sistema stesso.

Riconoscersi e partecipare è il modo di stare insieme condividendo gli stessi valori d'impresa e di associazione.

7. La **DIFFERENZA** tra gli aderenti è un valore

Esistono molte e crescenti differenze tra le imprese: differenza non vuol dire contrapposizione ma specificità e focalizzazione.

Il sistema associativo ritiene che le differenze sono una fonte di ricchezza per il sistema, del quale rafforzano l'autorevolezza e la rappresentatività: accettare di riccnoscere le differenze è un valore.

Il sistema associativo assume come valore il pieno rispetto, riconoscimento ed apprezzamento delle differenze.

8. La PARI DIGNITA' è un valore

Le imprese rappresentate, indipendentemente da tipologia, dimensione, etc., sono riconosciute come diverse ma pari.

Le imprese, infatti, possono essere diverse per quanto attiene agli interessi parziali e di breve ma sono pari nella ricerca di scopi comuni, di sinergie di sistema, di riconoscimento di valori.

Per questo il sistema associativo assume come valore la tutela degli interessi attraverso decisioni ed azioni che puntano a realizzare il valore dello sviluppo.

9. La **LEADERSHIP** associativa è un valore

Il sistema associativo esprime leadership percependo i cambiamenti ed agendo prima degli altri, in modo forte e credibile.

Il sistema associativo assume come valore la capacità di proporre, non solo agli associati ma a tutti i protagonisti dello sviluppo, percorsi ottimali che siano possibili oltre che desiderabili.

10. L'INDIPENDENZA è un valore

Il sistema associativo esercita la propria funzione e persegue i propri scopi senza accettare interferenze, in completa autonomia.

Il sistema associativo assume come valore la propria indipendenza culturale ed operativa rispetto sia al mondo esterno, politico, istituzionale, governativo sia all'interno nei confronti di imprese o settori portatrici di interessi specifici.